

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile – Ufficio fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Giuseppe Minutoli | Presidente rel. |
| 2) dott. Antonino Orifici | Giudice |
| 3) dott. Daniele Carlo Madia | Giudice |

pronunciando:

nella **procedura n. 11/2017 R.CP**, relativa alla **proposta di concordato con riserva di presentazione del piano**, presentata il 15 giugno 2017 da:

- **LA CENTRALE LA FAUCI & C. s.r.l.**, con sede in Valdina (ME) via San Nicola, c.f. 00785140831, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitarelli per procura in atti;

considerato che la proponente – a corredo del ricorso ex art. 161, co. 6, legge fall. di ammissione al concordato preventivo con riserva - ha depositato:

- a) Delibera ex art. 152 legge fal.;
- b) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e precisamente bilanci al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016, nonché situazione patrimoniale ed economica al 31 maggio 2017;
- c) elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art. 161 co. 1, legge fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art. 161 co. 6, legge fall.) in base ad un sommario esame proprio di questa iniziale fase



procedimentale, la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi (rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, e 160, ult.co., legge fall.), il difetto della condizione impeditiva prevista dall'art. 161, co. 9, legge fall.;

considerato, pertanto, che ricorrono le condizioni per la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, legge fall. ai fini della presentazione della proposta, del piano concordatario e della ulteriore documentazione, nel termine massimo richiesto, decorrente dalla presentazione della proposta e, quindi, dal 15 giugno 2017;

che, ai sensi del settimo comma dell'art. 161 legge fall. *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”*; ne consegue che va riservata al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, legge fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

che, ancora, è necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 legge fall., che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i prescritti obblighi informativi, depositando entro il giorno 1 giugno 2017 e, successivamente, all'inizio di ogni mese, prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività



aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo;

ritenuta l'opportunità di nominare il commissario giudiziale, individuandolo tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 legge fall.;

considerato, infine, che sulla istanza ex art. 169 bis legge fall. si provvede con separato decreto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, co. 6, e 163 legge fall.,

1. assegna a **LA CENTRALE LA FAUCI & C. s.r.l.**, con sede in Valdina (ME) via San Nicola, c.f. 00785140831, il termine di centoventi giorni, decorrenti dal 15 giugno 2017, per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;
2. riserva al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
3. ordina alla società istante, nelle more del termine su indicato, di rispettare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, co. 8, legge fall., alle scadenze e con i contenuti specificati in motivazione;
4. **Nomina commissario giudiziale l'avv. Daniele Passaro;**
5. Riserva di decidere sull'istanza ex art. 169 bis legge fall. con separato decreto.

Si notifichi alla ricorrente e si comunichi al Pubblico Ministero in sede ed al commissario giudiziale.

Messina, 12 luglio 2017.

Il Presidente rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)

